

Capitolo IV. Misure speciali per la tutela dei minori

2° rapporto di aggiornamento 2005-2006



56

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

2. Sfruttamento e abuso sessuale

a. Il fenomeno del turismo sessuale

Per *turismo sessuale a danno di minori* si intende il viaggiare finalizzato a ottenere da minori (bambini/e) del luogo di destinazione prestazioni sessuali a pagamento (in natura e/o in denaro).

L'Italia, come già evidenziato nel rapporto 2005, è fra i principali paesi d'origine di tale fenomeno: sono numerosi i viaggiatori italiani che ogni anno si recano soprattutto in Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, Cuba, Thailandia, Sri Lanka e Kenya a questo scopo.

La natura sommersa di questo fenomeno fa sì che non se ne conoscano le dimensioni: è difficoltoso rilevare dei dati, pertanto risulta impossibile fornire dati o stime accurati e attendibili.

Da qualche anno si osserva, con molta preoccupazione, come si sia abbassata notevolmente l'età degli abusatori (oscilla tra i 20 e i 30 anni⁹²), grazie soprattutto alla possibilità di viaggiare in economia con i voli *low cost*.

Altro fatto di cui occorre tenere conto è l'impatto delle nuove tecnologie nell'ambito del turismo sessuale: qualsiasi «turista sessuale» munito di cellulare con foto/video camera, può, potenzialmente, trasformarsi in un produttore di immagini e filmati pedopornografici.

Attualmente questo reato viene severamente punito dalla Legge 269/1998, attraverso la criminalizzazione di chi com-

⁹² Ricerca dell'Università di Parma ed ECPAT sul Turismo Sessuale 2002.

Capitolo IV. Misure speciali per la tutela dei minori

2° rapporto di aggiornamento 2005-2008



57

I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

pie atti sessuali a pagamento con minori, anche quando il fatto è commesso all'estero (principio di extraterritorialità). La suddetta Legge è stata recentemente modificata dalla Legge 38/2006, la quale, all'art. 17, rende definitivo l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero⁹³, come richiesto da anni dalle Associazioni⁹⁴.

Tuttavia, nonostante la legge sia riconosciuta unanimemente come una buona prassi, la possibilità di giungere a una sentenza di condanna definitiva richiede tempi troppo lunghi⁹⁵; e il principio di extraterritorialità trova scarsa applicazione, oltre che per la scarsa collaborazione da parte delle forze dell'ordine dei Paesi terzi, anche per le notevoli differenze tra l'ordinamento giuridico italiano e quello vigente negli altri Paesi⁹⁶: spesso è proprio su queste differenze che la difesa fonda i propri ricorsi per vizi formali contro l'accusa.

Altro aspetto di cui occorre tenere conto è la difficile interpretazione delle condanne, nel senso che è difficile risalire, da una prima lettura delle condanne, al numero reale di casi di turismo sessuale a danno di minori. Infatti, al di là dei reati di cui all'art. 5 della Legge 269/1998⁹⁷, per le altre fattispecie, è difficile, se non impossibile, capire se una persona sia stata condannata per un reato commesso in Italia o all'estero. In questi casi, infatti, si fa riferimento all'art. 2 della Legge 269/1998⁹⁸ o agli artt. 609ter e 409ter del Codice Penale⁹⁹ che prescindono da dove il reato venga commesso.

Il Gruppo di Lavoro raccomanda:

1. un impegno governativo in termini di allocazioni finanziarie per realizzare sul territorio nazionale campagne d'informazione e sensibilizzazione a lungo termine dell'opinione pubblica e delle giovani generazioni attraverso programmi e azioni di formazione rivolti a tutti gli studenti, nonché ai professionisti del settore;
2. una maggiore cooperazione tra l'Italia e i principali Paesi di destinazione, attraverso la stipula di protocolli d'intesa che facilitino l'attività investigativa e dunque l'applicazione del principio di extraterritorialità, nonché lo sviluppo di progetti di cooperazione a favore dei bambini a rischio (progetti di prevenzione) e dei minori vittime (progetti di recupero);
3. l'adesione alla Proposta del Governo francese, presentata il 20 ottobre 2005 a Malta in occasione della Riunione dei Ministri del Turismo dell'Unione Europea, per rilanciare a livello Europeo la lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo²⁰⁰;
4. una maggiore collaborazione tra Governo e ONG specializzate nella lotta al turismo sessuale a danno dei minori.

⁹³ Legge 269/1998 art. 16 comma 1: «Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2...»; Legge 38/2006 art. 17 c.1: «Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente...».

⁹⁴ Cfr. Documento congiunto sul tema proposto da ECPAT, Save the Children, Terres des Hommes, UNICEF.

⁹⁵ Mediamente, passano 5 anni, dalla prima all'ultima istanza in cassazione.

⁹⁶ Procedure penali e sistemi probatori.

⁹⁷ «Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile» – art. 600quinquies del Codice Penale.

⁹⁸ «Prostituzione minorile» – art. 600bis del Codice Penale.

⁹⁹ «Atti sessuali su minori».

²⁰⁰ Léon Bertrand, Ministro Delegato del Dipartimento del Turismo Francese, ha lanciato, in occasione della riunione dei Ministri del Turismo Europeo (20 ottobre 2005), un'iniziativa francese contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo. Bertrand ha proposto di portare a livello europeo la carta destinata ai professionisti del turismo, impegnandosi in questa lotta, che aveva lanciato nel maggio 2005, a livello nazionale. L'iniziativa è stata accolta favorevolmente sia dagli altri Stati Membri che dalla Commissione Europea, che permetterà di intraprendere una iniziativa europea a livello ministeriale, preparata dagli esperti delle differenti amministrazioni in ogni Paese (Comunicato Stampa del Dipartimento del Turismo del Governo Francese 20/10/2005).

²⁰¹ Art. 2, lett c) del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, e la pornografia rappresentanti bambini (traduzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 77, del 2 aprile 2002, Supplemento Ordinario n.65).

²⁰² «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù».

²⁰³ Vedi «Riflessioni delle associazioni di tutela dei diritti dell'infanzia sul DDL 3503» sottoscritto da AIDOS, ANFAA, Arciragazzi, Associazione Nova, CEA, CIES, CIFA, Coordinamento La Gabbianella, ECPAT ITALIA, Gruppo Abele, La Gabbianella e altri animali, Save the Children Italia, UNICEF Italia, 8 Novembre 2005.